

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **181/1992** (ECLI:IT:COST:1992:181)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Camera di Consiglio del **18/03/1992**; Decisione del **02/04/1992**

Deposito del **15/04/1992**; Pubblicazione in G. U. **29/04/1992**

Norme impugnate:

Massime: **18307**

Atti decisi:

N. 181

ORDINANZA 2-15 APRILE 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 81, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42. (Disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Lionello Di Paolo, iscritta al n. 713 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 marzo 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 28 giugno 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Paolo Lionello (Reg. ord. n. 713 del 1991) è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 81, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 (Disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), nella parte in cui "esonerano dall'obbligo del pagamento dell'imposta redditi (da operazioni di borsa) che allorquando furono prodotti (anni 1987, 1988) erano sottoposti a tale obbligo" (art. 76 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della questione;

Considerato che nell'ordinanza di rimessione risulta omessa ogni motivazione sulla rilevanza della sollevata questione, in particolare in ordine al reato per il quale si procede e in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 36 d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 (secondo l'interpretazione ad esso data da univoca giurisprudenza);

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 81, lettera c) d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e 36 d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 (Disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.